

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2794 del 05/06/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3674 DEL 30/11/2015, DA IMPRESA INDIVIDUALE NARDI MIRKA ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI s.p.a. - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN S. PIETRO IN CAMPIANO (RA), VIA DEL SALE, 81/E.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2918 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3674 DEL 30/11/2015, DA IMPRESA INDIVIDUALE NARDI MIRKA **ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI s.p.a.** - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN S. PIETRO IN CAMPIANO (RA), VIA DEL SALE, 81/E.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Vista l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3674, del 30/11/2015, a favore dell'impresa individuale Nardi Mirka (P.IVA 02481660393), avente sede legale e dell'impianto in Via Del Sale, 81/E, a S. Pietro in Campiano (RA), rilasciata dal SUAP competente in data 10/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 15/03/2018, dalla Società ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893), avente sede legale a Roma, Viale dell'Industria, 92, con la quale chiede la voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 3674, del 30/11/2015, rilasciata dal SUAP all'impresa individuale Nardi Mirka in data

10/12/2015, per l'impianto di distribuzione carburanti sito in S. Pietro in Campiano (RA), via Del Sale, 81/E;

VISTA la richiesta di integrazioni PG 4632 DEL 09/04/2018, che sospende i termini del procedimento sino al 28/05/2018, data in cui si riceve la documentazione integrativa;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che:

- la subentrante società ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893), avente sede legale a Roma, Viale dell'Industria, 92, dichiara che l'attività svolta nell'impianto produttivo in oggetto è la stessa per la quale è stata rilasciata la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale e che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 3674 del 30/11/2015;
- la subentrante società ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893), avente sede legale a Roma, Viale dell'Industria, 92, oltre a dichiarare di essere il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti localizzato in S. Pietro in Campiano (RA) via Del Sale, 81/E, fornisce il "verbale di riconsegna dell'impianto per la distribuzione automatica di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione sito in S. Pietro in Campiano (RA), datato 20/09/2017 e debitamente sottoscritto da Nardi Mirka;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 3674, del 30/11/2015, da impresa individuale Nardi Mirka (P.IVA 02481660393), a società ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893), avente sede legale a Roma, Viale dell'Industria, 92), nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale nr. 3674, del 30/11/2015, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della società ITALIANA PETROLI S.p.A. (P.IVA 00051570893), avente sede legale a Roma, Viale dell'Industria, 92**, per il distributore di carburanti sito in S. Pietro in Campiano (RA), via Del Sale, 81/E, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia contenute nell'Allegato A) all'AUA già rilasciata dalla Provincia di Ravenna con nr. 3674, del 30/11/2015, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;
ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue a far data dal rilascio da parte del SUAP del Comune di Ravenna dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna, ovvero a far data dal 10/12/2015;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ravenna, per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, origina acque reflue classificate acque reflue di dilavamento, che vengono accolte in rete fognaria pubblica.

Le aree scoperte dell'insediamento, assoggettate alla deliberazione della Giunta regionale n. 286/05, hanno una superficie di mq 245.00, e sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1).

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle suddette aree (ad eccezione delle acque meteoriche derivanti dalle pensiline), vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo, costituito da un manufatto della Ditta Depur Padana Acque srl, mod. GN10V, costituito da una prima sezione di sedimentazione e da un successivo vano di disoleazione delle acque munito di filtro a coalescenza.

Il sistema di trattamento sopra menzionato, così come realizzato, classifica le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue di dilavamento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale nr. 286/05, avendo previsto il trattamento in continuo, con recapito finale in rete fognaria pubblica;

- le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, vengono scaricate nella rete fognaria pubblica mista collegata a depurazione di Via del Sale;
- il dimensionamento dei sistemi di trattamento in continuo, è conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/05;
- il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è stato individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del manufatto GN10V sopra descritto.

Sono autorizzati unicamente gli scarichi derivanti da acque di dilavamento piazzale. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) non sono oggetto della presente autorizzazione.

La planimetria della rete fognaria file 1492-01A Tavola grafica del 14/04/2015, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna. I parametri da ricercare sono i seguenti: Solidi sospesi totali – COD – Idrocarburi totali;
- **entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente atto, la società deve presentare al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna e Arpae Sac Ravenna, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;**
- con cadenza almeno annuale, deve essere effettuata un'analisi delle acque reflue di dilavamento, che attesti la conformità alla Tabella 1 del suddetto Regolamento per i parametri sopra menzionati, firmata da tecnico abilitato, da conservare in originale presso l'attività ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza e di controllo

e da allegare in copia, per tutte le annualità, in sede di rinnovo o modifica di AUA;

- devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **dissabbiatore e disoleatore oli con filtro a coalescenza** posizionato sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - **conta litri o misuratore di portata elettromagnetico** se presente, approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e di controllo;

- **qualora non fosse già presente un dispositivo di quantificazione della portata scaricata, la società, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente atto, deve provvedere all'installazione di un misuratore di portata di tipo elettromagnetico, comunicandone al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) l'avvenuta installazione, nonché la relativa documentazione tecnica ed il numero di matricola. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);**

- le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);

- al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione secondo normativa vigente;

- nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne devono essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati, può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;

- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento

della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;

- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
- ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi dovranno essere comunicati al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera S.p.A., in quanto ciò comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- la società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante dell'Impresa prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
- il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- il punto ufficiale di prelievamento così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.